



CONFINDUSTRIA BERGAMO

News

10 Novembre 2020

SICUREZZA
LAVORO E PREVIDENZA
DIREZIONE

Test antigenici rapidi. Delibera Regione Lombardia 3777

Per info

Cavalleri Roberta
Tel. 035 275 214
r.cavalleri@confindustriabergamo.it
Fiandri Roberto
Tel. 035 275 262
r.fiandri@confindustriabergamo.it

Allegati

[dgr_03_11_2020_n_...](#)
[Ministero_Salute_...](#)

Alla luce dell'attuale contesto pandemico di Covid-19 caratterizzato dall'incremento dei fabbisogni di test diagnostici per SARS-CoV-2 (rapid diagnostic test Ag-RDTs-tampone nasofaringeo) che garantiscano rapidità di risposta e facilità di gestione, Regione Lombardia mediante delibera 3777 del 3 novembre scorso ha fornito precise istruzioni in merito al possibile utilizzo dei test antigenici rapidi, elencando alcuni setting per un primo utilizzo degli stessi, sia in ambito SSR **che in ambito extra SSR/privatistico (quivi comprese le attività produttive)**, per la cui realizzazione si definiscono i presupposti necessari a garantire il corretto flusso informativo al fine di tempestivi interventi di contenimento della diffusione del virus.

Nell'appendice alla DGR sono riportate le indicazioni ministeriali per l'utilizzo dei test di cui si tratta; in sintesi il test antigenico serve per: rendere più rapido il testing nei casi sospetti; rendere più rapido il testing nei contatti; rendere più rapida l'identificazione dei positivi tra soggetti sintomatici.

Utilizzo dei test antigenici rapidi nelle attività produttive

Qualora il test venga eseguito per iniziativa/offerta del datore di lavoro in setting aziendale, fatta salva la volontarietà degli stessi, il percorso dovrà essere svolto sotto la responsabilità del medico competente. Il medico che esegue il test ha la responsabilità della segnalazione all'ATS (Articolo 254 del Regio decreto 27 luglio 1934 n. 1265) e dei provvedimenti seguenti di isolamento e quarantena, nonché di informazione completa sui comportamenti che il soggetto dovrà tenere. Nel caso di utilizzo dei test antigenici in modalità di screening, per i soggetti per cui si rileva la positività, nei casi previsti, in accordo alla nota tecnica citata in premessa (**nota prot. 0035324-30/10/2020-DGPRES-DGPRES-P avente ad oggetto "Test di laboratorio per SARS-CoV-2 e loro uso in sanità pubblica" e relativo allegato**), è necessario che l'esito venga confermato da tampone molecolare: l'esecuzione di test molecolare di conferma deve essere offerta senza costi aggiuntivi per l'utente (prenotazione a carico del datore di lavoro). Contestualmente alla rilevazione del caso positivo devono essere immediatamente identificati i contatti stretti (lavorativi) acquisendone numero di telefono e segnalandoli ad ATS per il tramite di sMAINF; se disponibili vanno altresì segnalati contatti stretti conviventi o extralavorativi. Ai contatti stretti lavorativi va da subito comunicata da parte del medico che individua il caso la quarantena e le informazioni del caso. Della condizione di caso sospetto/confermato e contatto i soggetti interessati informano il proprio MMG per il prosieguo del percorso (monitoraggio clinico; certificazione di assenza dal lavoro per malattia). Tutti i medici competenti possono accedere a sMAINF in seguito a profilazione da parte delle ATS.

La decisione di avviare l'effettuazione dei test antigenici rapidi in forma privatistica va comunicata alla ATS competente per territorio, anticipatamente al suo avvio secondo flussi e modalità definiti dalle singole ATS.

In attesa di precise indicazioni da parte di ATS Bergamo, si consiglia l'integrale lettura del testo della DGR allegata: l'eventuale attivazione del percorso di screening proposto dovrà avvenire in stretta e necessaria

collaborazione con il Medico Competente aziendale.